

**Fondi Compensazione SATAP – ZSC ZPS IT1150001 – “Valle del Ticino”, Macro-area B
Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE
AGRICOLE PROVOCATE DA UNGULATI NEL TERRITORIO DEL
PARCO NATURALE DEL TICINO E/O CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI GABBIE PER IL
DEPOPOLAMENTO DEI CINGHIALI (*Sus scrofa*)**

ALLEGATO B) - ACCORDO TRA LE PARTI

TRA

- **MONICA PERRONI**, in qualità di Direttore ad interim dell’Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore C.F. 94000090038 (d’ora in poi per brevità chiamato **Ente di Gestione**), domiciliato per la carica a Villa Picchetta in Cameri, 28062 (NO)

E

- **L’IMPRESA** - con sede in – (....) partita IVA n
(di seguito denominata **Azienda agricola o impresa produttiva**) rappresentata dal sig.
..... - Codice Fiscale:

Premesso

- che il “Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2021 – 2025” applicabile nelle aree protette gestite dall’Ente, approvato con D.C. n. 39 del 23/12/2020 è stato prorogato per sei mesi con Nota Ispra nostro prot. n. 6664 del 18.11.2025 e prevede come misura per la prevenzione dei danni da cinghiale e da altri ungulati la posa di recinzioni elettrificate, e non, a protezione dei terreni a colture di mais (da foraggio e da granella) e altri cereali, colture foraggere e colture orticole;
- che la concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti SATAP S.p.A. ha assunto l’impegno di realizzare interventi di inserimento territoriale di tutela, mitigazione e compensazione ambientale nell’ambito della realizzazione del progetto di ammodernamento dell’autostrada A4 Torino – Milano;
- che alcuni dei suddetti interventi riguardano anche alcune aree protette gestite dall’Ente di gestione e saranno pertanto realizzati direttamente dall’Ente di Gestione stesso con un contributo economico fisso ed invariabile erogato da SATAP medesima;
- che in data 10.07.2019 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione degli interventi di

compensazione di interesse dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore nella ZSC ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" di cui alle Delibere CIPE n. 164/2007 e n. 72/2008, registrata a Torino in data 17.07.2019 al n. 1828, tra S.A.T.A.P. S.p.a. e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

- che tra le azioni progettuali previste dalla suddetta Convenzione è compresa l'azione Macro-area B Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali, in continuità con quanto previsto dal "Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2021-2025" prorogato, sopracitato;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Ente di gestione n. 155 del 19/03/2026 è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di recinzioni atte a prevenire i danni alle colture agricole provocate da ungulati nel territorio del Parco Naturale del Ticino, destinato alle Aziende agricole e/o attività produttive non agricole, ed è stata impegnata la somma di **€ 23.293,89** quale economia risultante dalla somma già messa a disposizione nell'anno 2024 di cui ai suddetti fondi erogati da SATAP destinati ad interventi nella "Valle del Ticino" secondo quanto previsto dalla Convenzione sopracitata;
- che l'art. 9 del suddetto Avviso pubblico, pubblicato sul sito dell'Ente di gestione, prevede un contributo massimo ammissibile riservato al singolo richiedente pari a €. 2.500,00 - o superiore in base all'entità delle richieste pervenute, su valutazione dell'Ente di gestione.

Visto

- che l'Azienda agricola o impresa produttiva non agricola ha fatto pervenire la Domanda di ammissione secondo l'Allegato A) dell'Avviso pubblico, corredata della seguente documentazione:
 - dati dell'Azienda agricola o impresa produttiva, e del suo titolare;
 - dati catastali, con allegate visure e planimetrie catastali dei terreni oggetto dell'intervento;
 - indicazione della coltivazione realizzata dal richiedente, sui terreni da recintare, negli anni precedenti (ultimi 3 anni);
 - preventivo corredato da analisi descrittiva della spesa, sottoscritto dal richiedente, pari a € IVA compresa;
 - titolo di proprietà o altra documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei terreni, anche autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - eventuali copie delle domande di richiesta indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, corredate dalle copie dei relativi verbali di perizia, effettuati a partire dal gennaio 2023;
 - eventuale adesione ad iniziative promosse dall'Ente di gestione riferite alle buone pratiche agricole ambientali.

Considerato

- che il preventivo di spesa è stato ritenuto adeguato;
- che l'istruttoria alla quale è stato sottoposto il progetto definitivo presentato con nota iscritta al protocollo dell'Ente n. del ha avuto esito positivo, come formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n.....del....., in quanto il suddetto progetto risulta conforme a quanto previsto dal vigente Piano d'Area approvato con D.G.R. 6- 5460 del 03.08.2022, è compatibile con il regime di tutela vigente nell'Area Protetta e non necessita di essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- che il progetto definitivo valutato è stato pertanto ammesso al finanziamento e inserito nella graduatoria definitiva pubblicata sull'Albo online dell'Ente, stilata a seguito di disamina delle domande sulla base dei parametri di cui all'avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di recinzioni atte a prevenire i danni alle colture agricole provocate da ungulati nel territorio del Parco naturale del Ticino.

Visto

- che il presente accordo rispetta i contenuti del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, capo III, art. 15, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Art. 1 Scopo del presente accordo è la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle attività agricole, o produttive non agricole, proteggendo le colture ed i prati, con particolare riferimento a quelle per le quali il cinghiale e altri ungulati producono maggiori danni in termini economici per unità di superficie, attraverso la realizzazione di idonee recinzioni ad esclusiva difesa del campo coltivato.

- Art. 2** L'Azienda agricola o impresa produttiva, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si impegna a:
- realizzare gli interventi così come descritti nel "preventivo complessivo di spesa e sintetica descrizione del progetto" allegato alla Domanda di ammissione trasmessa all'Ente di gestione con nota iscritta al protocollo n. del previa validazione dell'Ente di gestione a seguito di sopralluogo congiunto;
 - terminare i lavori di realizzazione delle recinzioni **entro il 31 dicembre 2026**, nonché rispettare eventuali indicazioni che l'Ente fornirà riguardanti modalità e tempi di esecuzione degli interventi;
 - astenersi dall'esecuzione di qualsiasi intervento non previsto e difforme dal progetto finanziato o

dalle norme vigenti;

- non beneficiare, per le medesime superfici oggetto di intervento, di altri contributi comunitari, nazionali, regionali per la realizzazione di interventi analoghi o di altre eventuali forme di contributo incompatibili;
- garantire il funzionamento efficace delle recinzioni almeno **fino al 31 dicembre 2029**;
- consentire i monitoraggi ambientali e faunistici, e i controlli sulla struttura che saranno effettuati dal personale tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione;
- conservare la documentazione giustificativa di spesa per le opere realizzate o per l'acquisto di materiali;
- consentire all'Ente di gestione di citare il nome dell'Azienda Agricola nelle azioni di comunicazione relative agli interventi previsti nell'ambito dei Fondi Compensazione SATAP - ZSC ZPS IT1150001 – "Valle del Ticino", Macro- area B Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.

Art. 3 Il presente accordo termina il 31 dicembre 2029 e può essere revocato per inadempienza del beneficiario o per sopravvenute motivazioni di carattere straordinario non prevedibili alla stipula dello stesso.

Art. 4 Gli interventi sono localizzati nelle aree di cui ai dati catastali allegati alla Domanda di ammissione.

Art. 5 Per gli interventi descritti nel presente accordo l'Ente di gestione riconosce all'Azienda agricola o impresa produttiva un contributo complessivo pari a € **IVA compresa**, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

L'importo di cui al precedente articolo 5 sarà liquidato dopo il termine dell'intervento ed a seguito di collaudo favorevole da parte del personale tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione, richiesto dall'Azienda agricola o impresa produttiva, ed a seguito della successiva trasmissione all'Ente di gestione della somma rendicontata da parte dell'Azienda agricola, comprensiva dei relativi giustificativi di spesa.

Art. 6 L'esito del collaudo verrà formalizzato con apposito Verbale che certificherà la regolare esecuzione dell'intervento oggetto di contributo oppure la sua parziale o totale difformità dalla regolare esecuzione. Qualora venga rilevata la difformità dell'intervento, l'Azienda agricola o impresa produttiva verrà formalmente invitata a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo periodo di tempo. Se a seguito di successivo collaudo il beneficiario risulta non aver ottemperato a quanto richiesto, l'Ente di Gestione valuterà una proporzionale riduzione del contributo che - in caso di grave inadempienza - potrà prevedere anche il suo totale stralcio.

Art. 7 Il personale tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione effettueranno controlli, anche senza preavviso, per la verifica della buona realizzazione e conduzione dell'intervento. Se nel periodo compreso tra la regolare esecuzione dell'intervento ed il 31 dicembre 2029 si verificheranno malfunzionamenti delle recinzioni elettrificate sarà cura del beneficiario provvedere al loro ripristino. In caso di inadempienza, l'Ente di Gestione rileverà il fatto che costituirà elemento di demerito o ostativo ai fini della partecipazione ad altri

bandi promossi dall'Ente di Gestione finalizzati all'erogazione di contributi finanziari a beneficio di Aziende.

Art. 8 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente accordo e che non sia stato possibile comporre in via amichevole, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della parte delle tariffe del D.P.R. 131/86 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'Azienda Agricola, nessuna esclusa.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Camerti,2026

AZIENDA AGRICOLA / IMPRESA
Il Legale rappresentante
(.....)

EGAP TICINO LAGO MAGGIORE
La Direttrice
(Dott. Arch. Monica Perroni)